



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader-Misura 4.1.3

AZIONE 1 "RICETTIVITÀ TURISTICA"

**INTERVENTO 2 "REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO IN AFFITTACAMERE
PROFESSIONALI"**

Piano di Sviluppo locale 2007-2013

del Gruppo di Azione Locale Torre Natisone GAL

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI LETTO IN AFFITTACAMERE
PROFESSIONALI**

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 77.08 del 18 aprile 2012)

Tarcento, 18 aprile 2012

Il Presidente
Mauro Veneto

Sommario

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 - Area di intervento.	4
a) comuni area D del PSR:.....	4
Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna , Stregna, Taipana;	4
b) comuni area C del PSR:.....	4
Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano.	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	4
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.....	5
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	6
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.....	6
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	7
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	7
Art. 10 - Tipologia e intensità dell’aiuto.	8
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	8
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	8
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.....	10
Art. 13 – Concessione del contributo.	10
Art. 14 - Modalità di erogazione dell’aiuto (domande di pagamento).	10
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	11
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	11
Art. 17 – Varianti.....	13
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	14
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all’attuazione e documentazione dell’intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.....	14
Art. 19 - Controlli.	15
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’ AIUTO.	15
Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto.....	15
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	16
CAPO VII – NORME FINALI	16

Art. 22 – Controversie	16
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative	16
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	17

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione "Ricettività turistica", con riferimento all'intervento "Realizzazione di posti letto in affittacamere professionali", previsto dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisone GAL, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.

2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti all'avvio di nuove attività di affittacamere a conduzione professionale con la creazione di posti letto nonché alla creazione di nuovi posti letto in attività già esistenti, nell'ambito di interventi finalizzati a:

- a) valorizzare il patrimonio edilizio esistente in proprietà o nella disponibilità delle PMI che hanno un'attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso una nuova attività di ricettività turistica o il potenziamento di un'attività esistente;
- b) aumentare il numero dei posti letto presenti sul territorio;
- c) diversificare/integrare i redditi dell'impresa per garantire la continuità del servizio;
- d) favorire nuove prospettive di reddito alle donne e ai giovani.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- a) piccola media impresa (PMI): per la definizione di PMI si rinvia all'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, alle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005;
- b) affittacamere professionali: le strutture che, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari e gestite in maniera complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese previsto dall'art. 87, comma 1, della legge regionale 2/2002 e con i requisiti professionali previsti dall'art. 88 della legge regionale 2/2002 per l'esercizio dell'attività di impresa ricettiva;
- c) lavori di ammodernamento ed adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività ricettiva nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:

- a) comuni area D del PSR:

Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana;

- b) comuni area C del PSR:

Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono le imprese turistiche ed i pubblici esercizi:

- a) con sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando;

- b) rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle PMI;
 - c) proprietari dell'immobile, oppure titolari di un diritto reale per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5) del presente bando. In caso di diritto reale di godimento, il beneficiario deve avere acquisito l'autorizzazione scritta del proprietario e allegare tale autorizzazione alla domanda di aiuto;
 - d) con iscrizione alla CCIAA per le imprese già esistenti.
2. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di contributo.
3. Possono presentare progetti anche imprese non ancora attive alla data di presentazione della domanda. In tal caso, la conclusione dell'intervento è subordinata all'effettivo avvio dell'attività come indicato all'articolo 15, comma 4.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) formali:

- a.1) legittimazione del richiedente;
- a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
- a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;

b) generali:

- b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
- b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
- b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
- b.4) rispetto delle condizioni previste dalla L.R. 2/2002;
- b.5) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali o essere "un'impresa in difficoltà";
- b.6) il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:

- a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
- b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 11, comma 2.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:

- a) alla creazione di nuove attività di affittacamere a conduzione professionale con la creazione di posti letto e dei locali e dotazioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- b) alla creazione di nuovi posti letto in attività già esistenti con i locali e le dotazioni funzionali all'esercizio dell'attività;

2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:

- a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 20.000,00;
- b) il limite minimo di contribuzione di euro 1.500,00 per posto letto non superiore al 60% della spesa media ammissibile per posto letto;
- c) il limite massimo di contribuzione di euro 8.500,00 per posto letto non superiore al 60% della spesa media ammissibile per posto letto;
- d) il limite massimo di contribuzione per lavori di ristrutturazione degli immobili che non verranno finanziati oltre la percentuale del 65% dell'intero investimento;
- e) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;

- f) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- g) l'esclusione dalla contribuzione per i posti letto già esistenti.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:

- a) lavori di ammodernamento ed adeguamento di cui all'articolo 2;
- b) fornitura di arredi, impianti tecnologici, attrezzature anche informatiche e dotazioni per lo svolgimento della specifica attività ricettiva in conformità al Capo VI del Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006.

2. Non sono ammissibili:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
- c) acquisto di attrezzature o materiali usati;
- d) acquisto di materiale di facile consumo, stoviglie, posate, pentolame nonché oggetti d'arredamento non funzionali all'ospitalità;
- e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.

3. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività ricettiva. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività ricettiva.

4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.

5. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'articolo 16 comma^o 2 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

7. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo articolo 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		
Iniziative proposte da imprenditoria giovanile		3
Iniziative proposte da imprenditoria femminile		3
Incremento dell'occupazione	Da 0,125 a 1 ULA	4
	Da 1 a 2 ULA	5
	Più di 2 ULA	6
Numero di posti letto creati	Da 1 a 2 ppil	1
	Da 3 a 4 ppil	4
	Da 5 a 6 ppil	6
	Da 7 a 8 ppil	8
	Da 9 a 10 ppil	10

	Da 11 a 12 ppll	12
	Da 13 a 15 ppll	14
Realizzazione di servizi igienico-sanitari per ogni camera		6
Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.		6
Localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato 3 capo II al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G.(vedi art. 8 comma 5 e che sono : Attimis- Faedis- Nimis- Taipana- Pulfero-Savogna-Lusevera-Cividale del Friuli- San Pietro al Natisone.		2
Cantierabilità degli interventi (solo per i lavori)		4

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1. Per imprenditoria giovanile si intende:

- a) l'impresa individuale il cui titolare ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
 - b) la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni;
- In tutti i casi i limiti massimi di età si considerano per gli anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda.

3.2. Per imprenditoria femminile, ai sensi della legge 215/1992 si intende:

- a. l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- b. le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
- c. le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.

I punteggi previsti per la domanda presentata da giovani e per la domanda presentata da donne sono cumulabili (nel caso, ad esempio, di una ditta individuale il cui titolare sia una donna giovane).

3.3. I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA ($28/40 \cdot 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

3.4. Il punteggio relativo alla Cantierabilità sarà assegnato per quei progetti per cui sussiste la possibilità di dare corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico/edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, punto 6.2, lettera c), del presente bando.

4. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che prevede il minor costo unitario per posto letto.

5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI	FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE TOTALE
250.000,00	110.000,00	140.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
2. L'aiuto massimo concedibile per intervento è di € 127.500,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 212.500,00 e, comunque di euro 8.500,00 per posto letto creato a fronte di una spesa ammissibile di € 14.167,00 per posto letto;
3. "Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, abbiano già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 1988/2006, pari a euro 200.000,00";
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: TORRE NATISONE GAL –VIA FRANGIPANE 3- 33017 TARCENTO (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine."
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Torre Natisone, Misura 413, Azione Ricettività turistica, Intervento 2 Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in affittacamere professionali".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - 6.1 Documentazione amministrativa:

- a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale per un periodo compatibile con quanto indicato dall'articolo 4 del presente bando. Nel caso di comproprietà o di contitolarità del diritto reale di godimento i cointeressati dovranno dare il proprio assenso secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato A1.
- c) Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento, dovrà produrre l'autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'intervento e al suo mantenimento per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato A2;
- d) nel caso che il richiedente sia già titolare dell'attività di affittacamere professionale, copia della denuncia di inizio attività di cui all'art. 80 della L.R. 2/2002;
- e) nel caso di nuovo esercizio di affittacamere, dichiarazione del richiedente con la quale questi si impegna a dare avvio all'attività ed è a conoscenza che il mancato avvio dell'attività medesima, attestato dall'iscrizione negli elenchi comunali di cui all'articolo 80 della L.R. 2/2002 e alla C.C.I.A.A., comporta la revoca dell'aiuto per il venir meno delle finalità dell'intervento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del presente bando;
- f) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;
- g) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto alla attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

6.2 Documentazione tecnica:

- a) copia del progetto;
- b) copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi ovvero della DIA, già presentate al Comune entro la scadenza dei termini del bando, e dichiarazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
- c) se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
- d) la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;
- e) la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;
- f) per arredi, impianti tecnologici¹, attrezzature e dotazioni: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. Del 2011;

6.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:

- a) che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o in possesso;
- b) che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

¹ Nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto non riguardino opere edili, ma siano comunque previsti investimenti per impianti tecnologici.

- c) che l'impresa non è "un'impresa in difficoltà" ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- d) che l'impresa non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- e) qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006);
- f) che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
- g) in relazione all'investimento progettato ed ai fini del rispetto dell'art 31 della L.R 7/2000, che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa fornitrice dei beni e/o servizio oggetto del contributo, che assuma rilevanza ai fini della concessione;
- h) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
- i) la regolarità contributiva;
- j) di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà l'immediata decadenza dai benefici;

6.4 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di PMI, secondo lo schema di cui all'Allegato F);

7 I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando un termine minimo di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) del beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di amministrazione del GAL, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, il contributo non viene concesso.

3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.

2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accredito al conto corrente intestato al beneficiario:

- a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
- b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
- c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.

4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:

- a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
- b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.

5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.

2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro 12 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.

3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone:

- a) l'effettivo avvio dell'attività di affittacamere per la quale è stato concesso l'aiuto secondo quanto previsto dall'articolo 80 della L.R. 2/2002, o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di aiuto, la comunicazione di modifica dell'attività per ampliamento della capacità ricettiva;
- b) nel caso di nuovi affittacamere, la registrazione presso la C.C.I.A.A. dell'attività (iscrizione o, per i pubblici esercizi, l'ampliamento delle attività svolte).

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.

2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:

- a) bonifico bancario;
- b) ricevuta bancaria;
- c) bollettino postale;
- d) vaglia postale;
- e) assegno circolare o bancario non trasferibili;

f) carta di credito o bancomat.

3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.

4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.

5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, del numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;

c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: A) opere edili (lavori), B) impianti tecnologici, C) spese generali, D) arredi, E) attrezzature, F) dotazioni, G) impianti tecnologici (diversi da quelli connessi con le opere edili);

d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:

1. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

2. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

f) per le opere edili:

1. ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

2. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);

g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;

b) per le opere edili:

b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:

1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: A) opere edili (lavori), B) impianti tecnologici, C) spese generali, D) arredi, E) attrezzature, F) dotazioni;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b.3) copia del progetto e delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di arredi, impianti tecnologici, attrezzature e dotazioni:
- c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata:
- a) copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune per l'avvio dell'esercizio dell'attività di affittacamere o per la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva;

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.

4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48, 49 e 51 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e rispettivamente nell'ordine:

a) Impegni essenziali:

- a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
- a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
- a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
- a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro dovrà essere mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 2 del presente bando;
- a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli, l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento e alla documentazione.

b) Impegni accessori:

- b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
- b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
- b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 1. la descrizione dell'intervento;
 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 6. l'emblema della Repubblica italiana.

Il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti 5 e 6 devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" documento del Servizio sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.

b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;

b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 2 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) la mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lettera e);
 - d) il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 27 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;
 - regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"; nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite da Torre Natisona GAL.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (<http://www.torrenatisonegal.it/>).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

- Allegato A): modello per l'assenso dei proprietari di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);
- Allegato B): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. f);
- Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all'art. 11, comma 6, lett. h);
- Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all'art. 11, comma 6, lett. i);
- Allegato E): modello per la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 6, sub 6.3;
- Allegato F): modello per la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei parametri dimensionali relativi PMI di cui all'art. 11, comma 6, sub 6.4.